# Regolamento della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell'adulto (ROPMA)<sup>1</sup>

(del 29 novembre 2000)

# IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

#### decreta:

# Autorità regionale di protezione<sup>2</sup>

#### 1. Comprensori art. 2 cpv. 1 e 6 cpv. 1 legge<sup>3</sup>

Art. 14 Sono costituite le seguenti autorità regionali di protezione (ARP): ARP 1 con sede a Chiasso e con giurisdizione sul territorio dei comuni di: Chiasso, Balerna, Breggia, Morbio Inferiore, Novazzano, Vacallo; ARP 2 con sede a Mendrisio e con giurisdizione sul territorio dei comuni di: Mendrisio, Brusino Arsizio, Castel S. Pietro, Coldrerio, Riva S. Vitale, Stabio; ARP 3 con sede a Lugano e con giurisdizione sul territorio del comune di Lugano;5 ARP 4 con sede a Paradiso e con giurisdizione sul territorio dei comuni di: Paradiso, Arogno, Bissone, Grancia, Maroggia, Melano, Melide, Morcote, Rovio, Vico Morcote; con sede a Massagno e con giurisdizione sul territorio dei comuni di: ARP 5 Massagno, Cadempino, Canobbio, Comano, Cureglia, Lamone, Muzzano, Porza, Savosa, Sorengo, Vezia; ARP 6 con sede a Agno e con giurisdizione sul territorio dei comuni di: Agno, Alto Malcantone, Aranno, Astano, Bedigliora, Bioggio, Cademario, Caslano, Collina d'Oro, Croglio, Curio, Magliaso, Miglieglia, Monteggio, Neggio, Novaggio, Ponte Tresa, Pura, Sessa, Vernate; ARP 7 con sede a Capriasca e con giurisdizione sul territorio dei comuni di: Capriasca, Origlio, Ponte Capriasca; ARP 8 ARP 9 con sede a Torricella-Taverne e con giurisdizione sul territorio dei comuni di: Torricella-Taverne, Bedano, Gravesano, Isone, Manno, Mezzovico-Vira, Monteceneri; ARP 10 con sede a Locarno e con giurisdizione sul territorio dei comuni di: Locarno, Muralto, Orselina; ARP 11 con sede a Losone e con giurisdizione sul territorio dei comuni di: Losone, Ascona, Brissago, Centovalli, Gresso, Isorno, Mosogno, Onsernone, Ronco s/Ascona, Terre di Pedemonte, Vergeletto; ARP 12 con sede a Minusio e con giurisdizione sul territorio dei Comuni di: Minusio, Brione s/Minusio, Brione Verzasca, Corippo, Cugnasco-Gerra, Frasco, Gambarogno, Gordola, Lavertezzo, Mergoscia, Sonogno, Tenero-Contra, Vogorno; con sede a Maggia e con giurisdizione sul territorio dei comuni di: ARP 13 Maggia, Avegno Gordevio, Bosco Gurin, Campo Vallemaggia, Cerentino, Cevio, Lavizzara, Linescio; ARP 14 ARP 15 con sede a Giubiasco e con giurisdizione sul territorio dei comuni di: Giubiasco, Cadenazzo, Camorino, Gudo, Monte Carasso, Pianezzo, Sant'Antonino, Sant'Antonio, Sementina, Bellinzona, Arbedo-Castione, Gnosca, Gorduno, Lumino, Moleno, Preonzo; ARP 16 con sede a Biasca e con giurisdizione sul territorio dei comuni di: Biasca, Claro, Cresciano, Iragna, Lodrino, Osogna; con sede a Acquarossa e con giurisdizione sul territorio dei comuni di: ARP 17 Acquarossa, Blenio, Serravalle; ARP 18 con sede a Faido e con giurisdizione sul territorio dei comuni di: Faido, Airolo, Bedretto, Bodio, Dalpe, Giornico, Personico, Pollegio, Prato Leventina, Quinto, Sobrio.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Titolo modificato dal R 19.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 618.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Sottotitolo modificato dal R 19.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 618.

Nota marginale modificata dal R 19.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 618.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Art. modificato dal R 11.6.2013; in vigore dal 1.7.2013 - BU 2013, 277; precedenti modifiche: BU 2004, 172; BU 2006, 412; BU 2008, 511; BU 2009, 538; BU 2010, 190; BU 2012, 618; BU 2013, 109.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Numero modificato dal R 27.5.2015; in vigore dal 1.7.2015 - BU 2015, 275.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Numero abrogato dal R 27.5.2015; in vigore dal 1.7.2015 - BU 2015, 275.

#### Presidenza itinerante

**Art. 1a**<sup>7</sup> Le seguenti ARP sono presiedute dalla medesima persona:

- ARP 1 e 2;
- ARP 4 e 6;
- ARP 5, 7 e 9;
- ARP 11, 12 e 13;
- ARP 16, 17 e 18.8

<sup>2</sup>I comuni sede definiscono il comune competente a formalizzare l'assunzione, fissano la remunerazione e la ripartizione dei costi e il grado di occupazione nei singoli comprensori.

<sup>3</sup>Qualsiasi contestazione in relazione agli accordi presi tra comuni nell'ambito dell'applicazione della legge sull'organizzazione in materia di protezione del minore e dell'adulto dell'8 marzo 1999 (in seguito: legge) deve essere sottoposta ad un tentativo di conciliazione dinanzi alla Sezione degli enti locali. In assenza di conciliazione, decide il Consiglio di Stato in prima istanza.

#### Procedura di assunzione del presidente

**Art. 1b**<sup>9</sup> Per la procedura di assunzione del presidente valgono le disposizioni del comune designato conformemente all'art. 1a cpv. 2.

# Requisiti del presidente

**Art. 1c**<sup>10</sup> <sup>1</sup>II presidente deve disporre della licenza in diritto o del master in diritto e di un'adeguata esperienza nell'ambito del diritto familiare e di protezione dei minori e degli adulti o di una formazione nell'ambito della gestione dei conflitti.

<sup>2</sup>Il comune sede di riferimento sottopone la proposta di assunzione al Consiglio di Stato per il preavviso ai sensi dell'art. 8 cpv. 4 legge.

# Requisiti del supplente del presidente

**Art. 1d**<sup>11</sup> Il requisiti di assunzione del presidente valgono anche per il suo supplente, fatta riserva per il grado di occupazione di cui all'art. 9 cpv. 1 legge, che non è applicabile al supplente. <sup>2</sup>Il supplente non può assumere mandati di patrocinio in procedure nell'ambito del diritto di protezione trattate dalle ARP in cui opera il presidente.

#### Prossimità ARP per ricusa art. 31 cpv. 4 legge

**Art. 1e**<sup>12</sup> <sup>1</sup>La prossimità fra le autorità regionali di protezione è stabilita come segue:

- per le ARP 1 e 2, l'ARP 3;
- per l'ARP 3, l'ARP 2;
- per le ARP 4 e 6, l'ARP 5;
- per le ARP 5, 7 e 9, l'ARP 4;
- per l'ARP 10, l'ARP 12;
- per le ARP 11, 12 e 13, l'ARP 10;
- per l'ARP 15, l'ARP 16;
- per le ARP 16, 17 e 18, l'ARP 15.

<sup>2</sup>L'Autorità regionale viciniora delibera a numero completo (art. 10 cpv. 1 LPMA); il delegato comunale è quello del Comune sede dell'ARP.

# 2. Contributo cantonale art. 16 legge<sup>13</sup>

Art. 2<sup>14</sup> Il Dipartimento delle istituzioni fissa il contributo per abitante nei limiti del preventivo dell'anno di riferimento.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Art. introdotto dal R 11.6.2013; in vigore dal 1.7.2013 - BU 2013, 277.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Cpv. modificato dal R 27.5.2015; in vigore dal 1.7.2015 - BU 2015, 275.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Art. introdotto dal R 11.6.2013; in vigore dal 1.7.2013 - BU 2013, 277.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Art. introdotto dal R 11.6.2013; in vigore dal 1.7.2013 - BU 2013, 277.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Art. introdotto dal R 11.6.2013; in vigore dal 1.7.2013 - BU 2013, 277.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Art. introdotto dal R 23.8.2016; in vigore dal 26.8.2016 - BU 2016, 386.

<sup>13</sup> Nota marginale modificata dal R 11.6.2013; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 277.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Art. modificato dal R 11.6.2013; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 277; precedenti modifiche: BU 2009, 538; BU 2012, 618.

#### Comuni

# art. 17 legge<sup>15</sup>

 $Art. \bar{3}^{16}$  <sup>1</sup>I costi per i locali, i mobili e le attrezzature sono a carico del comune sede dell'autorità regionale di protezione. <sup>17</sup>

<sup>2</sup>I costi di gestione corrente dedotti i sussidi ed i ricavi, sono ripartiti tra i comuni del circondario in proporzione al numero degli abitanti. Ogni cinque anni, su istanza di un comune, si procede all'aggiornamento della chiave di riparto a partire dai dati inerenti la popolazione legale pubblicati dall'Ufficio cantonale di statistica.

<sup>3</sup>Le spese della misura di protezione, quando anticipate dall'autorità regionale di protezione<sup>18</sup> e non recuperate dall'interessato o da chi è tenuto al suo sostentamento, sono a carico del comune di domicilio della persona interessata.

#### Onere per segretario

**Art. 4**<sup>19</sup> Il grado di occupazione dei segretari determinante per la partecipazione dei comuni del circondario dell'ARP è definito come seque:

Chiasso	170%	Locarno	105%
Mendrisio	200%	Losone	150%
Lugano	320%	Minusio	150%
Paradiso	100%	Maggia	35%
Massagno	150%	Giubiasco	255%
Agno	200%	Biasca	80%
Capriasca	100%	Acquarossa	50%
Torricella-Taverne	120%	Faido	75%

## 3. Membri

# art. 9 cpv.1 legge<sup>20</sup>

Art. 5 <sup>1</sup>Sono eleggibili in qualità di membri permanenti e di loro supplenti:

- a) l'assistente sociale o educatore specializzato con diploma professionale rilasciato da una scuola riconosciuta;
- b) il docente abilitato ad insegnare nelle scuole del Canton Ticino;
- c) il medico, psicologo, psicoterapeuta, infermiere, logopedista.

<sup>2</sup>Nei limiti dell'organizzazione e delle norme del diritto di protezione essi esercitano liberamente il proprio mandato.<sup>21</sup>

## Indennità membri ARP

#### art. 18 legge<sup>22</sup>

**Art. 6**<sup>23</sup> <sup>1</sup>La remunerazione del presidente deve corrispondere almeno al minimo della classe 32 del regolamento concernente le funzioni e le classificazioni dei dipendenti dello Stato.

<sup>2</sup>L'indennità minima per il membro è stabilita come segue:

circondari fino a 12'000 abitanti fr.
 circondari da 12'001 a 24'000 abitanti fr.
 circondari da 24'001 a 36'000 abitanti fr.
 circondari oltre 36'000 abitanti fr.
 11'000.-;
 14'000.-.

<sup>3</sup>I supplenti del presidente e del membro ricevono fr. 100.-- per interventi fino a due ore; fr. 150.-- per la mezza giornata di lavoro e fr. 250.-- per la giornata intera. In caso di supplenze consecutive superiori a due mesi essi vengono remunerati come il presidente ed il membro titolare, la cui indennità sarà ridotta proporzionalmente.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Nota marginale modificata dal R 19.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 618.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Art. modificato dal R 19.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 618.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Denominazione modificata in «ARP» dal R dell'11.6.2013; in vigore dal 1.7.2013 - BU 2013, 277.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Denominazione modificata in «ARP» dal R dell'11.6.2013; in vigore dal 1.7.2013 - BU 2013, 277.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Art. modificato dal R 11.6.2013; in vigore dal 1.7.2013 - BU 2013, 277; precedenti modifiche: BU 2004, 172; BU 2009, 538; BU 2010, 190; BU 2012, 618; BU 2013, 109.

Nota marginale modificata dal R 19.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 618.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Cpv. modificato dal R 19.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 618.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Nota marginale modificata dal R 19.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 618.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Art. modificato dal R 11.6.2013; in vigore dal 1.7.2013 - BU 2013, 277; precedente modifica: BU 2012, 618.

# 4. Competenze art. 3 legge

#### In generale<sup>24</sup>

Art.  $7^{25}$  All'autorità regionale di protezione<sup>26</sup> sono assegnati i compiti che il Codice civile e la legislazione federale attribuisce all'autorità di protezione<sup>27</sup> dei minori e degli adulti. È inoltre competente per:

- a) aiutare e assistere gli utenti nell'ambito dell'applicazione del diritto di protezione del minore e dell'adulto:
- b) aiutare l'avente diritto ad ottenere l'esecuzione del contributo di mantenimento (art. 131 CC).

# art. 32 legge competenze per l'adozione di misure di protezione d'urgenza sui minorenni

**Art. 7a**<sup>28</sup> <sup>1</sup>L'ufficio dell'aiuto e della protezione (UAP) adotta le misure di protezione d'urgenza sui minorenni ai sensi dell'art. 32 della legge.

<sup>2</sup>Vige la necessità di adottare misure di protezione d'urgenza quando il minore è senza la custodia dei genitori o degli adulti a cui è affidato, in quanto essi sono defunti, ricoverati in una struttura, posti in detenzione, o in fuga, oppure qualora la salute o la vita del minorenne si trovi in serio pericolo.

<sup>3</sup>La segnalazione all'UAP deve essere fatta dalla Polizia, dal servizio di autoambulanza o dal care team, nei giorni feriali dalle ore 18 alle ore 7, e nei giorni festivi e nei fine settimana 24 ore su 24. L'UAP comunica oralmente agli enti segnalanti la sua decisione.

<sup>4</sup>Entro le ore 10 del primo giorno lavorativo l'UAP comunica in forma scritta la sua decisione all'autorità regionale di protezione competente, la quale verifica e decide sulla misura nel corso del giorno stesso.

#### 5. Deliberazioni

# art. 10 legge<sup>29</sup>

**Art. 8** <sup>1</sup>L'autorità regionale di protezione<sup>30</sup> delibera, di regola, in seduta plenaria. Sono riservati i provvedimenti cautelari urgenti.<sup>31</sup>

<sup>2</sup>Il presidente può decidere della deliberazione in via di circolazione eccetto per l'adozione, la revoca o la modifica di misure di protezione.

<sup>3</sup>Ove il presidente abbia deciso la deliberazione in via di circolazione, ogni membro può esigere che essa avvenga in seduta plenaria.

#### 6. Informazione

#### art. 5 legge<sup>32</sup>

**Art. 9**<sup>33</sup> Le autorità regionali di protezione<sup>34</sup> e l'autorità di vigilanza hanno accesso alla banca dati Movpop dove necessario per l'esercizio delle proprie funzioni.

#### Autorità di vigilanza

#### Camera di protezione<sup>35</sup>

**Art. 10**<sup>36</sup> <sup>1</sup>La Camera di protezione del Tribunale di appello è l'autorità di vigilanza ai sensi dell'art. 441 CC.

<sup>2</sup>Essa:

a) esercita la vigilanza generale sugli organi di protezione e sui loro membri e decide le sanzioni disciplinari nei loro confronti (art. 51 cpv. 1 e 2 legge);

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Nota marginale modificata dal R 19.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 618.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Art. modificato dal R 19.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 618.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> Denominazione modificata in «ARP» dal R dell'11.6.2013; in vigore dal 1.7.2013 - BU 2013, 277.

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> Denominazione modificata in «ARP» dal R dell'11.6.2013; in vigore dal 1.7.2013 - BU 2013, 277.

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> Art. introdotto dal R 17.2.2016; in vigore dal 1.3.2016 - BU 2016, 89.

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> Nota marginale modificata dal R 19.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 618.

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup> Denominazione modificata in «ARP» dal R dell'11.6.2013; in vigore dal 1.7.2013 - BU 2013, 277.

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup> Cpv. modificato dal R 19.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 618.

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup> Nota marginale modificata dal R 19.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 618.

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup> Art. modificato dal R 19.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 618.

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup> Denominazione modificata in «ARP» dal R dell'11.6.2013; in vigore dal 1.7.2013 - BU 2013, 277.

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup> Nota marginale modificata dal R 11.6.2013; in vigore dal 1.7.2013 - BU 2013, 277.

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup> Art. modificato dal R 11.6.2013; in vigore dal 1.7.2013 - BU 2013, 277; precedenti modifiche: BU 2006, 412; BU 2009, 538; BU 2012, 618.

- b) emana le direttive generali, segnatamente sulla tenuta degli incarti e gli atti da presentare nella procedura di reclamo;
- c) esercita altre competenze per il tramite dell'Ispettorato (art. 11).

# Ispettorato<sup>37</sup>

Art. 11<sup>38</sup> L'Ispettorato:

- a) consiglia ed assiste le ARP e, ove necessario, impartisce le necessarie direttive puntuali;
- b) ispeziona gli atti e i registri delle misure di protezione presso gli uffici delle ARP;
- c) studia e propone le norme o eventuali modifiche di norme;
- d) vigila ad un'applicazione regolare ed uniforme delle norme in materia di protezione del minore e dell'adulto, segnala alla Camera di protezione le irregolarità passibili di sanzione e istruisce i procedimenti disciplinari (art. 10 cpv. 2 lett. a).

# Autorità centrale e esecutiva per rapimenti di minori<sup>39</sup>

#### Competenze

Art. 11a40 1La Camera di protezione:

- à l'autorità centrale di cui all'art. 2 cpv. 1 della legge federale sul rapimento internazionale dei minori e sulle Convenzioni dell'Aia sulla protezione dei minori e degli adulti del 21 dicembre 2007 (LF-RMA);
- b) è l'autorità di esecuzione in caso di ritorno dei minori secondo l'art. 12 cpv. 1 LF-RMA.

<sup>2</sup>Nell'esecuzione delle decisioni di cui al cpv. 1 lett. b, la Camera di protezione è coadiuvata dall'Ispettorato. Quest'ultimo organizza il ritorno del minore, se del caso con la collaborazione dell'Ufficio delle famiglie e dei minorenni (UFaM), cercando di favorire un ritorno volontario (art. 12 cpv. 2 LF-RMA).

# Tutori, curatori, assistenti e rappresentanti

#### Curatori<sup>41</sup>

**Art. 12**<sup>42</sup> 1L'autorità regionale di protezione<sup>43</sup> designa il curatore sentito l'interessato.

<sup>2</sup>Riservato il caso d'urgenza, il curatore, prima della designazione, è presentato all'interessato nel quadro di un incontro presente un delegato dell'autorità di protezione<sup>44</sup> che informa le parti dei reciproci diritti e doveri.

#### **Durata**

**Art. 13**<sup>45</sup> Salvo diversa indicazione, il curatore rimane in carica per due anni e, riservato il caso di dimissioni o mancata conferma, il mandato si intende rinnovato di anno in anno.

# Ufficio delle curatele

# art. 4 legge<sup>46</sup>

**Art. 14**<sup>47</sup> <sup>1</sup>L'Ufficio dell'aiuto e della protezione (UAP) assume il ruolo di Ufficio delle curatele ai sensi dell'art. 4 della legge.

<sup>2</sup>Riservato il principio di sussidiarietà, l'UAP assume l'esecuzione delle misure che richiedono particolari competenze professionali.
<sup>3</sup>...

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup> Nota marginale modificata dal R 11.6.2013; in vigore dal 1.7.2013 - BU 2013, 277.

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup> Art. modificato dal R 11.6.2013; in vigore dal 1.7.2013 - BU 2013, 277; precedente modifica: BU 2012, 618.

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup> Titolo introdotto dal R 11.6.2013; in vigore dal 1.7.2013 - BU 2013, 277.

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup> Art. introdotto dal R 11.6.2013; in vigore dal 1.7.2013 - BU 2013, 277.

<sup>41</sup> Nota marginale modificata dal R 19.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 618.

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup> Art. modificato dal R 19.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 618.

<sup>43</sup> Denominazione modificata in «ARP» dal R dell'11.6.2013; in vigore dal 1.7.2013 - BU 2013, 277.

<sup>&</sup>lt;sup>44</sup> Denominazione modificata in «ARP» dal R dell'11.6.2013; in vigore dal 1.7.2013 - BU 2013, 277.

<sup>&</sup>lt;sup>45</sup> Art. modificato dal R 19.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 618; precedenti modifiche: BU 2006, 412; BU 2009, 538.

<sup>46</sup> Nota marginale modificata dal R 19.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 618.

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup> Art. modificato dal R 8.10.2013; in vigore dal 15.10.2013 - BU 2013, 410; precedenti modifiche: BU 2002, 76; BU 2006, 412; BU 2012, 618.

<sup>4</sup>I curatori dell'UAP non possono invocare i motivi di dispensa di cui all'art. 400 cpv. 2 CC; possono tuttavia contestare la nomina per violazione del principio di sussidiarietà del loro ufficio rispetto al curatore privato.

<sup>5</sup>Essi sottostanno alle norme generali disciplinanti l'attività dei curatori.

#### Curatori privati<sup>48</sup>

**Art.** 15<sup>49</sup> <sup>1</sup>Ogni comune mette a disposizione dell'autorità regionale di protezione<sup>50</sup>, e aggiorna annualmente, un elenco di persone idonee disposte ad assumere mandati di curatore.

<sup>2</sup>Il comune sede, unitamente ai comuni del comprensorio, devono garantire all'autorità di protezione<sup>51</sup> un adeguato numero di curatori professionisti.

#### Remunerazione

# **Principio**

# art. 49 legge<sup>52</sup>

**Art. 16**<sup>53</sup> 1l curatori hanno diritto per le loro prestazioni ad un compenso fissato dall'autorità di nomina nonché al rimborso delle spese.

<sup>2</sup>All'assunzione del mandato l'autorità di protezione<sup>54</sup> definisce con il curatore la remunerazione oraria e il tempo presumibilmente necessario per l'esecuzione del mandato.

<sup>3</sup>La domanda di indennità ed il conteggio delle spese vanno presentati per approvazione all'autorità competente con il rendiconto annuale.

4Il curatore può chiedere il rimborso delle spese o un anticipo sull'indennità già nel corso dell'anno.

#### Calcolo

#### art. 49 legge<sup>55</sup>

**Art. 17**<sup>56</sup> <sup>1</sup>L'indennità è stabilita tenendo conto dell'estensione e della complessità dei compiti conferiti.

<sup>2</sup>È riconosciuta un'indennità compresa fra i fr. 40.– e i fr. 80.– l'ora.

<sup>3</sup>Il curatore è tenuto ad informare tempestivamente l'autorità di protezione<sup>57</sup> qualora l'impegno supera il tempo lavoro concordato all'assunzione del mandato.

<sup>4</sup>Per le trasferte con autoveicoli viene riconosciuta un'indennità di fr. 0.60/km; per le altre il costo del biglietto di seconda classe dei mezzi di trasporto pubblici e, ove indicato dal criterio di economicità, eventuali abbonamenti.

**Art. 18** ¹Se per l'adempimento di compiti particolari s'impone il ricorso a persone con conoscenze professionali specifiche, per tali mansioni è riconosciuto un onorario corrispondente a quello della tariffa applicata nel relativo ramo di attività.

<sup>2</sup>L'onorario calcolato in base al precedente capoverso può essere ridotto del 30% se la situazione economica del pupillo lo giustifica.

# Amministrazione delle misure di tutela

## Piano d'intervento

**Art. 19**<sup>58</sup> <sup>1</sup>L'adozione di qualsiasi provvedimento di protezione presuppone un piano d'intervento deciso dall'autorità regionale di protezione<sup>59</sup>. La decisione di istituzione della misura definisce il

<sup>48</sup> Nota marginale modificata dal R 19.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 618.

<sup>&</sup>lt;sup>49</sup> Art. modificato dal R 19.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 618; precedenti modifiche: BU 2002, 76; BU 2006, 412.

<sup>&</sup>lt;sup>50</sup> Denominazione modificata in «ARP» dal R dell'11.6.2013; in vigore dal 1.7.2013 - BU 2013, 277.

<sup>&</sup>lt;sup>51</sup> Denominazione modificata in «ARP» dal R dell'11.6.2013; in vigore dal 1.7.2013 - BU 2013, 277.

<sup>&</sup>lt;sup>52</sup> Nota marginale modificata dal R 19.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 618.

<sup>&</sup>lt;sup>53</sup> Art. modificato dal R 19.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 618; precedente modifica: BU 2009, 538.

<sup>54</sup> Denominazione modificata in «ARP» dal R dell'11.6.2013; in vigore dal 1.7.2013 - BU 2013, 277.

<sup>&</sup>lt;sup>55</sup> Nota marginale modificata dal R 19.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 618.

<sup>&</sup>lt;sup>56</sup> Art. modificato dal R 19.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 618; precedente modifica: BU 2009, 538.

<sup>&</sup>lt;sup>57</sup> Denominazione modificata in «ARP» dal R dell'11.6.2013; in vigore dal 1.7.2013 - BU 2013, 277.

<sup>&</sup>lt;sup>58</sup> Art. modificato dal R 19.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 618.

<sup>&</sup>lt;sup>59</sup> Denominazione modificata in «ARP» dal R dell'11.6.2013; in vigore dal 1.7.2013 - BU 2013, 277.

problema, gli obiettivi perseguiti, i mezzi impiegati, le responsabilità, le scadenze per la valutazione dei risultati e per l'eventuale ridefinizione del piano.

<sup>2</sup>Dove necessario può essere designato un capoprogetto.

<sup>3</sup>L'autorità regionale di protezione<sup>60</sup> riceve alle scadenze convenute i rapporti di valutazione e verifica l'adeguatezza delle misure adottate.

# Inventario

# art. 405 cpv. 2 CC<sup>61</sup>

**Art. 20** <sup>1</sup>La compilazione dell'inventario incombe al curatore e al delegato dell'autorità regionale di protezione. <sup>62</sup> <sup>63</sup>

<sup>2</sup>L'inventario va presentato prima possibile; l'autorità regionale di protezione<sup>64</sup> deve approvarlo entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della misura.

<sup>3</sup>Se richiesto dalle circostanze l'autorità regionale di protezione<sup>65</sup> o il curatore ordinano subito misure cautelari a salvaguardia del patrimonio.<sup>66</sup>

<sup>4</sup>Ove non risultasse possibile presentare ed approvare l'inventario completo nel termine massimo di sessanta giorni, sarà inoltrato un rapporto provvisorio indicante i beni ed i valori conosciuti con la segnalazione di quelli presumibili o da verificare.

# **Art. 21** <sup>1</sup>L'inventario comprende tutti gli attivi e passivi del pupillo.

<sup>2</sup>I beni vanno indicati al loro valore reale. Se un immobile è registrato al valore di "stima ufficiale", ciò va evidenziato; beni di scarso valore sono registrati pro memoria.

<sup>3</sup>La partecipazione a proprietà, come l'esistenza di polizze assicurative, pegni mobiliari o immobiliari, oneri o altri diritti vanno adeguatamente segnalati.

# Inventario pubblico art. 405 cpv. 3 CC<sup>67</sup>

**Art. 22**<sup>68</sup> <sup>1</sup>Ad istanza del curatore, l'autorità regionale di protezione<sup>69</sup> può, se le circostanze lo consigliano, ordinare l'allestimento dell'inventario pubblico.

<sup>2</sup>L'incarico di allestire l'inventario pubblico è affidato ad un notaio che provvede alla pubblicazione delle gride.

<sup>3</sup>Se l'iscrizione ad inventario di un determinato elemento dell'attivo o del passivo appare dubbia o è contestata, il notaio ne fa menzione.

<sup>4</sup>Terminate le operazioni d'inventario, il notaio lo chiude trasmettendolo al curatore e all'autorità regionale di protezione.<sup>70</sup>

<sup>5</sup>Il curatore e l'autorità regionale di protezione<sup>71</sup> rimangono competenti per l'adozione di eventuali misure di salvaguardia del patrimonio.

Art. 23 ...<sup>72</sup>

#### Rendiconti

# art. 410 e 411 CC<sup>73</sup>

**Art. 24**<sup>74</sup> <sup>1</sup>Ogni anno, entro la fine del mese di febbraio, il curatore deve presentare all'autorità regionale di protezione<sup>75</sup> il rapporto morale e/o il rendiconto finanziario. Per giustificati motivi l'autorità regionale di protezione può accordare una proroga.

<sup>60</sup> Denominazione modificata in «ARP» dal R dell'11.6.2013; in vigore dal 1.7.2013 - BU 2013, 277.

<sup>&</sup>lt;sup>61</sup> Nota marginale modificata dal R 19.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 618.

<sup>&</sup>lt;sup>62</sup> Cpv. modificato dal R 19.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 618.

Denominazione modificata in «ARP» dal R dell'11.6.2013; in vigore dal 1.7.2013 - BU 2013, 277.

<sup>&</sup>lt;sup>64</sup> Denominazione modificata in «ARP» dal R dell'11.6.2013; in vigore dal 1.7.2013 - BU 2013, 277.

<sup>65</sup> Denominazione modificata in «ARP» dal R dell'11.6.2013; in vigore dal 1.7.2013 - BU 2013, 277.

<sup>66</sup> Cpv. modificato dal R 19.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 618.

<sup>67</sup> Nota marginale modificata dal R 19.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 618.

<sup>68</sup> Art. modificato dal R 19.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 618.

<sup>69</sup> Denominazione modificata in «ARP» dal R dell'11.6.2013; in vigore dal 1.7.2013 - BU 2013, 277.

Denominazione modificata in «ARP» dal R dell'11.6.2013; in vigore dal 1.7.2013 - BU 2013, 277.

<sup>&</sup>lt;sup>71</sup> Denominazione modificata in «ARP» dal R dell'11.6.2013; in vigore dal 1.7.2013 - BU 2013, 277.

<sup>&</sup>lt;sup>72</sup> Art. abrogato dal R 19.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 618.

<sup>&</sup>lt;sup>73</sup> Nota marginale modificata dal R 19.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 618.

<sup>&</sup>lt;sup>74</sup> Art. modificato dal R 19.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 618.

<sup>&</sup>lt;sup>75</sup> Denominazione modificata in «ARP» dal R dell'11.6.2013; in vigore dal 1.7.2013 - BU 2013, 277.

<sup>2</sup>Il curatore deve sottoporre i rapporti al curatelato che ha compiuto i sedici anni per esame e firma. Ove ciò non fosse possibile ne darà motivazione.

<sup>3</sup>L'autorità regionale di protezione<sup>76</sup> approva i rendiconti entro il 30 giugno.

#### Verifica dei conti

# art. 7 cpv. 3 legge<sup>77</sup>

**Art. 25**<sup>78</sup> Della verifica dei conti deve essere incaricata una persona interna alla segreteria o un ausiliario esterno aventi le necessarie competenze. La responsabilità dell'approvazione dei conti compete all'autorità regionale di protezione.<sup>79</sup>

#### Sanzioni

Art. 26-27 ...80

#### Norme finali

- **Art. 28** Il presente regolamento abroga: il regolamento sulle tutele e curatele del 18 gennaio 1951 ed il regolamento concernente le tariffe in materia di tutele e curatele del 19 settembre 1995.
- Art. 29 Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra in vigore il 1. gennaio 2001.

Pubblicato nel BU 2000, 367.

#### Norma transitoria81

<sup>1</sup>La remunerazione dei curatori per l'attività svolta fino al 31 dicembre 2012 è calcolata sulla base della normativa previgente.

<sup>2</sup>Per i mandati pendenti al 1° gennaio 2013 l'autorità di protezione<sup>82</sup> ha tempo fino al 31 dicembre 2013 per definire con il curatore una remunerazione oraria secondo gli art. 16 e 17.

<sup>3</sup>Fintanto che l'autorità regionale di protezione<sup>83</sup> non avrà definito con il curatore una diversa indennità, sono riconosciuti fr. 40.– all'ora.

## Norma transitoria84

I presidenti in carica al 1° gennaio 2013 possono essere confermati senza la procedura di concorso.

<sup>&</sup>lt;sup>76</sup> Denominazione modificata in «ARP» dal R dell'11.6.2013; in vigore dal 1.7.2013 - BU 2013, 277.

<sup>&</sup>lt;sup>77</sup> Nota marginale introdotta dal R 19.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 618.

<sup>&</sup>lt;sup>78</sup> Art. modificato dal R 19.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 618.

<sup>&</sup>lt;sup>79</sup> Denominazione modificata in «ARP» dal R dell'11.6.2013; in vigore dal 1.7.2013 - BU 2013, 277.

<sup>&</sup>lt;sup>80</sup> Art. abrogati dal R 19.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 618.

<sup>81</sup> Norma transitoria introdotta dal R 19.2.2013; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 109.

<sup>82</sup> Denominazione modificata in «ARP» dal R dell'11.6.2013; in vigore dal 1.7.2013 - BU 2013, 277.

<sup>&</sup>lt;sup>83</sup> Denominazione modificata in «ARP» dal R dell'11.6.2013; in vigore dal 1.7.2013 - BU 2013, 277.

<sup>&</sup>lt;sup>84</sup> Norma transitoria introdotta dal R 11.6.2013; in vigore dal 1.7.2013 - BU 2013, 277.